

Publicato il 06/04/2017

N. 00458/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01205/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2012, proposto da:

Comune di Osio Sotto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro

Provincia di Bergamo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vavassori, Bortolo Luigi Pasinelli, Katia Nava, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Codignola in Brescia, via Romanino,16;

per l'integrazione del contraddittorio

NEI CONFRONTI DELLA REGIONE LOMBARDIA.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Bergamo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

- che il Comune ricorrente ha proposto innanzi a questo T.A.R. azione di accertamento dell'obbligo dell'intimata Provincia di Bergamo di farsi carico delle spese di assistenza e di trasporto scolastico degli studenti disabili delle scuole secondarie superiori (residenti nel Comune che agisce in giudizio);
- che la Provincia di Bergamo, ritualmente costituita, ha formulato eccezioni in rito e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato infondato nel merito;
- che, con articolata istanza del 7/3/2017, ha domandato di estendere il contraddittorio nei confronti della Regione Lombardia;

Considerato:

- che l'amministrazione provinciale, pur ammettendo di essere tenuta ad assicurare il servizio ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. 112/98, dell'art. 4 comma 122 della L.r. 1/2000, dell'art. 6 comma 1 lett. b) della L.r. 19/2007, sostiene tuttavia che la delega ricevuta dalla Regione Lombardia per garantire il servizio di cui si discorre non è stata accompagnata dal trasferimento dei finanziamenti necessari (sino all'anno scolastico 2012/2013 – cfr. istanza 7/3/2017 pagina 3);
- che le funzioni di cui si controverte sono state attribuite alle Regioni con decorrenza 1/1/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 947 della L. 208/2015, mentre l'art. 1 comma 96 della L. 56/2014 (relativamente ai casi di trasferimento di funzioni oggetto di riordino) statuisce espressamente (lett. c) che <<l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti>>;
- che, con L.r. 29/12/2016 n. 35 (art. 9 comma 1 lett. a) la Regione Lombardia ha disposto il proprio subentro delle funzioni di cui si controverte, a suo tempo delegate alle Province, novellando l'art. 5 comma 1 lett. f-bis L.r. 19/2007;

Evidenziato:

- che, alla luce di quanto illustrato, può essere condivisa l'affermazione della Provincia, secondo cui la Regione Lombardia assume la posizione di litisconsorte necessario del giudizio, con conseguente necessità di estendere nei suoi confronti il contraddittorio ex art. 49 Cpa;
- che, nel corso della discussione svoltasi tra le parti all'odierna Camera di consiglio, il difensore della Provincia di Bergamo si è dichiarato disposto ad effettuare tale adempimento;
- che, a tal fine, ragioni di celerità ed economia processuale inducono a stabilire che – pur essendo la proposizione del presente ricorso anteriore all'entrata in vigore Processo Amministrativo Telematico (PAT) – per espletare l'incombente di cui sopra la Provincia possa avvalersi della modalità telematica, in conformità alle disposizioni operative in materia di PAT;
- che, in conclusione, la Provincia deve procedere, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza, all'integrazione del contraddittorio, notificando in via telematica copia del ricorso alla Regione Lombardia;
- che, a seguito della predetta notifica, la prova dell'avvenuto adempimento dovrà essere sollecitamente fornita (entro i successivi 30 giorni) con la medesima modalità telematica;
- che, per l'ulteriore esame del ricorso, si fissa sin d'ora l'udienza pubblica del 22 novembre 2017, ore di rito;
- che non v'è luogo a provvedere sulle spese, che saranno liquidate nella sentenza assunta dal Collegio all'esito della predetta udienza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima):

I) dispone, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio a favore del-

la Regione Lombardia, e a tal fine ordina alla Provincia di Bergamo di provvedervi nel termine e con le modalità indicate in narrativa;

II) fissa per il prosieguo l'udienza pubblica del 22 novembre 2017, ore di rito;

III) spese al definitivo.

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Stefano Tenca

IL PRESIDENTE

Giorgio Calderoni

IL SEGRETARIO